



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane n° 91 del 12/04/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Monetizzazione delle ferie maturate e non godute per gli anni 2018 e 2019 dal dirigente in quiescenza matricola n. 2004

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Gabriella Poidomani, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 della L.R. n.7/2019 e dell'art 7 del D.P.R. n.62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

vista l'istanza prot.n.40770 del 23.04.2020 presentata dell'ex dipendente identificato con matricola n.2004, dirigente dell'Ente, collocato in quiescenza a decorrere dal 02/12/2019, con la quale il predetto chiede il pagamento delle ferie maturate e non godute riferibili agli anni 2018 (n°31 gg) e 2019 (n°29 gg) per un totale di 60 giorni;

dato atto che a mente dell'art.17, comma 13 del CCNL dell'area della dirigenza del 10.4.1996, vigente *ratione temporis*, l'ente può corrispondere al dirigente il compenso per ferie non godute, secondo la disciplina introdotta dall'art.8 del CCNL 12.2.2002, solo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro (v. anche art.10, comma 2 D.Lgs.66/2003 e successive modifiche) e solo se le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio (salvo il caso del recesso dell'ente);

dato atto:

- che con l'entrata in vigore della disciplina di spending review (D.L. n. 95/2012) è stato introdotto un divieto generalizzato di monetizzazione delle ferie solo in parte temperato da una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che ne consente il pagamento in presenza di circostanze sostanzialmente non riconducibili alla volontà del dipendente (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n.95/2016);

- che dette “aperture”, generalmente consentite ai dipendenti nei termini descritti, debbono essere considerate con maggior rigore ove le richieste provengano dalla dirigenza pubblica che, com'è noto, esercita un potere di autoregolamentazione gestionale comprensivo della possibilità di programmare e (auto)attribuirsi le ferie;

- che, precisamente, secondo la giurisprudenza, il diritto al compenso sostitutivo non spetta quando il mancato godimento delle ferie sia imputabile esclusivamente al dirigente, circostanza che ricorre tutte le volte in cui il dirigente abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle stesse (cfr., **Cassazione civile, sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883**: “*Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla suddetta fruizione*”; **Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793**: “*Non compete l'indennità per ferie non godute al dirigente che abbia il potere di autodisciplinare le proprie ferie, senza ingerenza da parte del datore di lavoro, in quanto, se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dirigente esclude il diritto all'indennità sostitutiva, salva la ricorrenza di eccezionali e obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento*”; **Cassazione civile, sez. lav., 6 novembre 1982, n. 5825**: “*Affinché possa riconoscersi il diritto all'indennità per il mancato godimento delle ferie, è necessario che questo sia dipeso dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali (la cui prova deve essere fornita dal lavoratore), sicché nonostante l'irrinunciabilità sancita dall'ultimo comma dell'art. 37 cost. nessun compenso spetta a colui che, avendo (nella specie, in quanto dirigente) i poteri necessari e la possibilità di mettersi in ferie, abbia preferito nel suo personale interesse non usufruire del periodo di riposo.*” ; **Corte appello Milano, 29 novembre 2001**: “*Allorché il dirigente sia libero di gestire, al di fuori di ogni ingerenza e controllo del datore di lavoro, il suo tempo libero nel corso della giornata, come del periodo di ferie, egli non ha diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute, pur risultanti dalle buste paga, a meno che non fornisca la prova rigorosa della ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle ferie maturate.*” ;

constatato che, nel caso di specie, il dirigente, ai sensi dell'art.17 del CCNL del 10.04.1996, ha regolarmente evidenziato, con nota acquisita al protocollo generale con il n° 66926 del 03/06/2019 e indirizzata al sindaco e al segretario generale, la necessità di programmare la fruizione dei giorni di ferie maturati e non goduti ed inoltre che, in vista dell'approssimarsi della data di collocamento in quiescenza, una assenza prolungata dal servizio avrebbe comportato refluenze negative sulla gestione dei servizi affidatigli, in considerazione anche della circostanza che il predetto era anche dirigente ad interim di altro settore;

preso atto che con nota prot. N°83462 del 09/07/2019 a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale il dirigente è stato invitato a ridurre il numero di ferie residue in maniera tale da garantire una serie di attività e di adempimenti citati nella suddetta nota;

preso atto, altresì, della nota prot.n.36273 del 21.03.2021 dalla quale risulta attestato che l'ex dirigente in parola nel periodo giugno – novembre 2019 ha effettivamente svolto le attività prioritarie fissate dall'Amministrazione nella summenzionata nota prot.n. 83462 del 09/07/2019;

acclarato, alla luce di quanto sopra esposto e degli orientamenti giurisprudenziali citati, che le predette note prot. n°83462 del 09/07/2019 e prot. n.36273 del 21.03.2021 comprovano, in maniera certa ed inconfutabile, la sussistenza di obiettive ed eccezionali esigenze di servizio che hanno impedito la fruizione delle ferie maturate negli anni 2018 - 2019;

considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;

visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

- 1) di accogliere, per le motivazioni di cui alla parte narrativa, la richiesta presentata dall'ex dirigente identificato con matricola n.2004 di monetizzazione delle ferie maturate e non godute riferibili agli anni 2018 (n°31 gg) e 2019 (n°29 gg) per un totale di 60 giorni e disporre il conseguente pagamento;
- 2) di imputare la somma necessaria al suddetto pagamento, pari complessivamente ad € 17.998,12 nel seguente modo :
 - € 13.604,02 per monetizzazione ferie al cap. 1270, imp.51/res.20, bil.2021, cod.bil. 01.06.1.01.01.01.002;
 - € 3.237,76 per oneri riflessi al cap. 1270.1, imp.52/res.20, bil.2021, cod.bil. 01.06.1.01.02.01.001;
 - € 1.156,34 per IRAP al cap. 1270.5, imp.53/res.20, bil.2021, cod.bil. 01.06.1.02.01.01.001;
- 3) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

Allegato parte integrante : prospetto calcolo monetizzazione ferie non godute dall'ex dirigente matricola n.2004.

Allegato : prospetto identificativo dell'ex dirigente matricola n.2004.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Poidomani Maria Gabriella

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 12/04/2021

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale